

COMUNE DI BELLUSCO



REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. 9 DEL 08/04/2024

INDICE GENERALE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 FINALITA'**
- ART. 2 OGGETTO e APPLICAZIONE**
- ART. 3 DEFINIZIONI**
- ART. 4 CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI**
- ART. 5 VIGILANZA**
- ART. 6 COMPORTAMENTI VIETATI**
- ART. 7 PREROGATIVE AMMINISTRAZIONE**
- ART. 8 SANZIONI**

CAPO II – DISCIPLINA DEL SUOLO E DELLO SPAZIO PUBBLICO

- ART. 9 SUOLO**
- ART. 10 ESAZIONE TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO**
- ART. 11 COLLOCAMENTO TAVOLI, SEDIE O ALTRO**
- ART. 12 CARICO E SCARICO MERCI, VENDITA ITINERANTE, ATTIVITA' PORTA A PORTA**
- ART. 13 MERCATI, FIERE E SAGRE**
- ART. 14 PROIEZIONI, AUDIZIONI E SPETTACOLI**
- ART. 15 SOSTA ROULOTTES, MEZZI PESANTI E CAROVANE NOMADI**
- ART. 16 MOVIMENTAZIONE ROTTAMI E DETRITI**
- ART. 17 INSTALLAZIONE TENDE SOLARI**
- ART. 18 PUBBLICITA'**
- ART. 19 INQUINAMENTO DELLE ACQUE**

CAPO III – PULIZIA TERRITORIO COMUNALE

- ART. 20 PULIZIA: OBBLIGHI E DIVIETI**
- ART. 21 PULIZIA VETRINE**
- ART. 22 SGOMBERO NEVE**
- ART. 23 PULIZIA PORTICI, CORTILI E SCALE**

CAPO IV – DECORO TERRITORIO COMUNALE

- ART. 24 MANUTENZIONE EDIFICI**
- ART. 25 PARCHI E VERDE PUBBLICO: OBBLIGHI E DIVIETI**

CAPO V – TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

ART. 26 DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE DERIVANTI DA AZIENDE E DA LAVORAZIONI EDILI ANCHE NELLE CIVILI ABITAZIONI

ART. 27 DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE DERIVANTI DA ABITAZIONI PRIVATE E DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E PUBBLICI ESERCIZI

ART. 28 EMISSIONI SONORE PROVENIENTI DA: STRUMENTI, VENDITORI E SUONATORI AMBULANTI, SCHIAMAZZI, GRIDA, CANTI, CAMPANE, DETENZIONE CANI, CINEMA, RITROVI, NEGOZI, ANTIFURTI.

ART. 29 CARICO E SCARICO TRASPORTO MERCI RUMOROSE

CAPO VI – DEGLI ANIMALI

ART. 30 GLI ANIMALI E LA TUTELA DELL'IGIENE

ART. 31 TRATTAMENTO E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE

ART. 32 RAPPORTO DEGLI ANIMALI CON GLI SPAZI PUBBLICI E PRIVATI

ART. 33 LOTTA CONTRO MOSCHE, ZANZARE ED ALTRI AGENTI INFESTANTI

CAPO VII – SICUREZZA NEL CENTRO ABITATO

ART. 34 DEPOSITO DI MATERIALI INFIAMMABILI

ART. 35 STRUMENTI DA TAGLIO

CAPO VIII– DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI

ART. 36 DISPOSIZIONI FINALI E ABROGAZIONI

ART. 37 ENTRATA IN VIGORE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – FINALITÀ

Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in concerto con le norme speciali e con le finalità dello Statuto Comunale, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

Le disposizioni del presente Regolamento debbono essere osservate in correlazione alla normativa statale e regionale nonché agli altri regolamenti comunali.

ART. 2 - OGGETTO E APPLICAZIONE

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'articolo 1 detta norme, autonome o integrative, di disposizioni generali o speciali, in materia di:
 - a) sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
 - b) quiete pubblica e privata;
 - c) mantenimento, protezione e tutela degli animali;
 - d) esercizi pubblici, attività produttive e artigianali.
2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingibili circostanze dall'Autorità Comunale emanate con ordinanza oltre agli ordini, anche verbali e le direttive date dai funzionari comunali e dagli Agenti di Polizia Locale, nonché le norme contenute in eventuali altri Regolamenti Comunali che incidendo sui comportamenti dei cittadini e vanno ad integrare, completare e meglio definire il contenuto del presente Regolamento.
3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

ART. 3 – DEFINIZIONI

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:
 - a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge;
 - b) i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
 - c) le acque interne;
 - d) i monumenti e le fontane monumentali;
 - e) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
 - f) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.

2. Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.
3. Per utilizzazione di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi viene fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione con esclusione delle aree di proprietà privata.
4. Nel presente regolamento l'autorizzazione comunale s'intende sostituita da apposito titolo abilitativo se previsto.

ART. 4 – CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI

1. Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, licenze, rilasciate in base al presente regolamento, saranno in ogni caso rilasciate per iscritto e accordate:
 - a) Personalmente al titolare;
 - b) Senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - c) Con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;
 - d) Con riserva dell'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando a suo criterio insindacabile i benefici concessi;
 - e) Con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento in caso di abuso.
2. Le domande di concessione o di autorizzazione di cui agli altri articoli del presente regolamento, dovranno essere redatte in forma scritta secondo quanto indicato dagli uffici preposti al ricevimento delle stesse. Gli uffici preposti indicheranno altresì le modalità con le quali utilizzare gli strumenti informatici. Di norma saranno sempre prese in esame le istanze inoltrate via PEC (posta elettronica certificata) purché corredate dalla modulistica predisposta dagli uffici o comunque da tutti gli elementi necessari alla valutazione della stessa per il fine della concessione/autorizzazione.

ART. 5 – VIGILANZA

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito al Servizio di Polizia Locale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari della Azienda Sanitaria Locale, alle guardie ecologiche volontarie previste dalla legge regionale.
2. Gli agenti di Polizia Locale, e gli altri funzionari indicati al comma 1, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessaria o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e alla individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

3. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti delle F.F.O.O.

ART. 6 – COMPORTAMENTI VIETATI

1. A salvaguardia della sicurezza, del decoro e della civile convivenza è vietato:

- a. Manomettere o in qualsiasi modo danneggiare o scavare il suolo pubblico o di uso pubblico, gli impianti sotto di esso installati, salvo rilascio di apposita autorizzazione.
- b. Danneggiare, imbrattare, apporre segni, disegnare, insudiciare, macchiare, tingere con colori od altra materia i muri degli edifici pubblici e privati, le porte esterne e i monumenti. L'Amministrazione comunale potrà disporre l'immediata cancellazione a spese del trasgressore.
- c. Rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, barriere, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità, cestini portarifiuti.
- d. Arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi.
- e. Collocare, affiggere o appendere alcunché su edifici pubblici, chiese, impianti di reti tecnologiche, pertinenze stradali o altri beni di rilevanza pubblica nonché edifici privati di importanza storico-artistica, pali dell'illuminazione pubblica, alberi, segnali stradali ed in ogni caso fuori dagli spazi consentiti, salvo che le attività non siano state preventivamente autorizzate.
- f. Praticare giochi di qualsiasi genere che possono creare o procurare pericolo e/o danno sulle strade aperte al pubblico transito, sui marciapiedi, nelle piazze pedonalizzate e sotto i portici salvo che le attività non siano state preventivamente autorizzate in ricorrenza di occasioni particolari.
- g. Sparare mortaretti o simili, far uso di oggetti contundenti o atti ad offendere, di schiumogeni e di ogni altro oggetto o sostanza idonea a molestare o imbrattare. Rientrano tra questi l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina e simili.
- h. Praticare il lancio di volantini o simili; è consentita la distribuzione di messaggi pubblicitari cartacei solo collocandoli nelle apposite cassette poste all'esterno delle abitazioni e dei condomini se presenti; è vietato apporre volantini pubblicitari o similari sui veicoli in sosta.
E' consentito il volantinaggio a mano previa autorizzazione e fatti salvi gli adempimenti tributari. E' vietato il volantinaggio di propaganda elettorale all'interno delle aree di mercato.
- i. Sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi.
- j. Accendere fuochi o gettare oggetti accesi negli spazi pubblici e nei luoghi di pubblico passaggio; è consentito nelle aree private accendere i fuochi solo con apposite attrezzature quali barbecue o similari per consentire la cottura di cibi ad uso domestico senza ledere i diritti di terzi con fumi molesti o calore eccessivo e senza creare pericoli. E' fatta salva l'accensione di fuochi in concomitanza di festività o ricorrenze, previa autorizzazione comunale.

- k. Su tutto il territorio comunale bruciare materiale di qualsiasi tipo, compreso materiale di varia natura presente nei cantieri edili o scarti di lavorazione artigianali e commerciali o sfalci e altro materiale vegetale proveniente da manutenzione di aree verdi o coltivazioni.
 - l. Il transito agli autoveicoli e motoveicoli, esclusi i mezzi agricoli o ad uso dei conduttori dei fondi, nei sentieri comunali.
 - m. Utilizzare resede, balconi, terrazzi, luoghi condominiali collettivi o parti di proprietà privata visibili dagli spazi pubblici come luogo di deposito di rottami o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi terminata l'esigenza contingibile e comunque nel più breve tempo possibile.
 - n. Collocare sulle finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporgenza o nei vani delle aperture, verso spazi di pubblico passaggio, qualsiasi oggetto mobile non convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta.
 - o. Raccogliere questue ed elemosine per qualsiasi motivo causando disturbo ai passanti o in prossimità di incroci ed intersezioni semaforizzate. E' vietato raccogliere questue o elemosine al cimitero, in prossimità delle chiese, nelle aree di mercato e nelle loro adiacenze.
 - p. Trattenersi od introdursi nel cimitero, nei giardini pubblici ed in ogni altro luogo pubblico (scuole, centri sportivi, municipio ecc.) non permanentemente aperti, dopo l'orario di chiusura. Se non espressamente indicati, gli orari dei giardini pubblici sono da intendersi dalle ore 7 alle ore 22.
 - q. Introdursi nelle isole ecologiche comunali deputate allo stoccaggio dei rifiuti nell'orario di chiusura.
 - r. Eseguire manutenzione di veicoli a motore sulla pubblica via.
 - s. L'attività di lavavetri, di vendita di qualsiasi genere di merce e di saltimbanco agli incroci e alle intersezioni semaforizzate.
2. Fuori da quanto previsto dal successivo art. 3 è vietato sprecare acqua anche non potabile per giochi o attività inutili.
3. Dal 15 giugno al 30 settembre, salvo diversa ordinanza settoriale, dalle ore 07:00 alle ore 20:00 è proibito utilizzare acqua per annaffiare orti, giardini, lavare veicoli, lavare cortili e grandi superfici.
4. In ogni caso, nei confronti degli autori delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste, si applica, fin dalla prima violazione, la sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi ove questo ne risulti alterato. Se vi sia stato rilascio di autorizzazioni, fin dalla prima violazione, l'autorità comunale dispone la sospensione dell'autorizzazione e la revoca nei casi reiterati o ritenuti particolarmente pericolosi.

ART. 7 – PREROGATIVA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Per ragioni di pubblica utilità connesse alla tutela, fruizione e sicurezza della convivenza in ambiente urbano, l'autorità municipale potrà far collocare, a carattere temporaneo o permanente, tabelle varie, contenitori, elementi di arredo urbano e attrezzature tecnologiche ai fini della sicurezza nelle aree pubbliche e/o incolumità delle persone.

ART. 8 – SANZIONI

1. Ogni violazione alle norme del presente regolamento ovvero alle disposizioni contenute nelle ordinanze di Polizia Urbana sono punite in via amministrativa con sanzioni pecuniarie secondo procedimento ed importi stabiliti con apposito allegato 1 del regolamento di cui costituisce parte integrante che verrà revisionato ed eventualmente adeguato periodicamente con atto della Giunta Comunale. Le sanzioni dovranno comunque essere comprese tra un minimo di **€ 25,00** (venticinque/00) ed un massimo di **€ 5000,00** (cinquemila/00).
2. Alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue, nei casi espressamente previsti, l'applicazione di diritto delle sanzioni accessorie dell'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o di interrompere l'attività abusivamente intrapresa.
3. Qualora alla violazione di norme di regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, fermo restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria ed accessoria per l'accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino.
4. Per le sanzioni applicate nel rispetto del presente regolamento non è ammessa la riscossione della somma nelle mani dell'agente accertatore, salvi i casi in cui il trasgressore o l'eventuale obbligato in solido siano residenti all'estero.
5. Per le violazioni commesse da soggetto minorenni, il trasgressore è individuato nel genitore o nel tutore legale.
6. Le sanzioni relative al presente regolamento si applicano nel rispetto del principio di specialità sancito dall'art. 9 della Legge 689/81.

CAPO II – DISCIPLINA DEL SUOLO E DELLO SPAZIO PUBBLICO

ART. 9 – SUOLO

1. Ogni occupazione di suolo pubblico deve essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale ed eseguita nei limiti di superficie delle prescrizioni.
2. Le concessioni per occupazioni di suolo pubblico per un periodo non inferiore ad un anno, anche se non comportano costruzioni di manufatti o installazioni di impianti, sono considerate permanenti. Le concessioni per periodi di tempo inferiori all'anno sono temporanee.
3. Le concessioni sono rilasciate dal Responsabile del Servizio attenendosi alle disposizioni previste dal regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche secondo le norme di legge in vigore e secondo le disposizioni prescritte dall'Amministrazione comunale.
4. Ogni concessione si intende accordata senza pregiudizio di diritti di terzi e con facoltà dell'Amministrazione comunale di imporre nuove condizioni ed addivenire anche alla revoca per i motivi e nei modi indicati nel capo primo del regolamento.
5. Tutte le occupazioni di suolo o spazio pubblico si intendono accordate alle seguenti condizioni generali, oltre a quelle particolari stabilite da leggi speciali, dal regolamento comunale TOSAP e dall'atto di autorizzazione:
 - a) Pagamento della TOSAP, o il canone corrispondente previsto dalla riforma tributaria e ove previsto di altre tasse o diritti, all'atto del rilascio dell'autorizzazione stessa.
 - b) Compiere le opere di difesa necessarie ed installare le segnalazioni occorrenti per evitare pericoli per il pubblico transito.
 - c) Apporre segnali luminosi di ingombro (a luce rossa fissa) atti ad individuare tutta l'area occupata in tutti i casi di scarsa visibilità, e quando l'occupazione debba continuare anche la notte.
 - d) Ripristinare a regola d'arte il suolo occupato al termine dell'occupazione e comunque nelle condizioni antecedenti all'occupazione.
6. Dalle ore 23.00 alle ore 7.00 del giorno successivo ogni permesso di occupazione di aree pubbliche o soggetta a servitù pubblica, s'intende sospeso, salva diversa disposizione che dovrà risultare dal relativo permesso. Sono esentate in ogni caso da limitazione di orario le normali occupazioni di suolo pubblico autorizzate per lavori stradali o edili o rilasciate a per manifestazioni pubbliche, purché regolarmente autorizzate, di carattere politico, sociale, sindacale ecc.
7. Tavoli, sedie, panche ad uso di pubblici esercizi collocate all'esterno del locale devono essere rimosse o comunque rese inagibili tassativamente dalle ore 23:00.
8. Le concessioni decadono alla data stabilita nell'atto di concessione e non possono essere esercitate se non previo versamento della tassa se dovuta.
9. L'esercizio di attività soggetta a tassa di concessione o canone, senza aver corrisposto la tassa dovuta, comporta, il pagamento di una sovrattassa.
10. Sono salve le disposizioni degli artt. 673 e 675 C.P.

ART. 10 – ESAZIONE TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

1. La tassa dovuta per l'occupazione giornaliera o il canone corrispondente, sarà pagata al momento del rilascio dell'autorizzazione oppure, nei casi di spuntisti nei mercati e nelle fiere, direttamente al personale incaricato della riscossione che rilascerà apposita ricevuta.
2. La tassa, invece, dovuta per occupazioni permanenti verrà pagata all'atto del rilascio dell'autorizzazione ovvero riscossa mediante ruoli o con versamenti su c/c postali intestati al comune o direttamente alla Tesoreria Comunale.

ART. 11 – COLLOCAMENTO TAVOLI, SEDIE O ALTRO

1. L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie o altro, può essere concessa davanti ai negozi soltanto a favore dei gestori dei negozi stessi e durante le ore in cui questi sono aperti.
2. Nella concessione sarà precisato il periodo dell'occupazione stessa.
3. I marciapiedi e le banchine possono essere occupati fino ad un massimo di due terzi della loro larghezza. Comunque sui marciapiedi o sulla banchina deve essere riservata alla circolazione pedonale una zona di almeno mt. 1,50 di larghezza salvo deroga.
4. L'Amministrazione comunale può negare l'autorizzazione anche qualora le anzidette misure minime fossero rispettate quando vi si oppongono ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico o di altri motivi di pubblico interesse.
5. In ogni caso l'occupazione non dovrà costituire il minimo intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
6. I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi, a colori intonati e sempre puliti. L'Amministrazione può sospendere o far revocare l'autorizzazione nel caso ritenga che tavoli e sedie utilizzati non siano decorosi.
7. Le occupazioni del suolo pubblico per esposizioni di merci o derrate all'esterno dei negozi sottostanno alle prescrizioni del precedente punto 1 e 3, ed inoltre rispettando un'altezza minima della merce dal suolo di 1 metro.
8. In caso di inosservanza delle modalità prescritte, l'Autorità comunale, potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.

ART. 12 – CARICO E SCARICO MERCI, VENDITA ITINERANTE, ATTIVITA' PORTA A PORTA

1. In casi di necessità e ove tali operazioni richiedono nell'arco della giornata lunghi tempi di ingombro del suolo pubblico, occorre ottenere un permesso dell'Autorità comunale la quale può subordinare la concessione all'osservanza di speciali modalità ed anche negare l'autorizzazione per motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale.

2. Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzione ed evitando ogni imbrattamento del suolo pubblico. In ogni caso effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette.
3. Sono interdetti al commercio itinerante i parchi ed i giardini pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversano.
4. Fatte salve norme più restrittive eventualmente previste dal regolamento disciplinante il commercio su aree pubbliche, l'attività di vendita in forma itinerante, compresa quella svolta dai produttori agricoli, può essere esercitata con mezzi motorizzati o altro purché la merce non sia a contatto con il terreno o non sia esposta su banchi.
5. Per lo svolgimento dell'attività di cui al presente articolo si dispone quanto segue:
 - a. il commercio in forma itinerante è vietato nei giorni e negli orari in cui si svolge il mercato settimanale su tutto il territorio comunale, così come tra le ore 22 e le ore 8.
 - b. È vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita ed esercitare l'attività anche solo per il tempo necessario a servire il cliente laddove la fermata o la sosta sono vietate dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale.
 - c. Per salvaguardare la quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi, l'attività di vendita non può essere esercitata ad una distanza inferiore a 100 metri dal perimetro di chiese e scuole.
 - d. E' vietata, salvo espressa autorizzazione, la vendita di prodotti non inerenti la commemorazione dei defunti, nelle immediate adiacenze dell'ingresso del cimitero.
6. L'attività di promozione, vendita, commercio, sottoscrizione o offerta di contratti di servizi e utenze effettuata in proprio o da incaricati presso il domicilio del consumatore deve essere preventivamente comunicata all'autorità preposta indicando gli estremi identificativi del personale.
7. Il personale di cui sopra deve essere in grado di esibire in caso di controllo un valido documento di riconoscimento ed esporre in modo visibile un tesserino riportante i dati personali, una fotografia, e gli estremi della società da cui sono incaricati.
8. L'attività di cui al punto 6 può essere svolta solo da lunedì a venerdì, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 18.

ART. 13 – MERCATI, FIERE E SAGRE

1. Le fiere e i mercati permanenti e con frequenza periodica saranno tenuti nelle piazze e nei luoghi pubblici a ciò destinati dal Consiglio comunale.
2. Le aree destinate alle fiere, le sagre e i mercatini e mercati alimentari sperimentali, che si svolgono annualmente o occasionalmente, sono determinate dalla Giunta Comunale.
3. Le concessioni delle licenze per occupazione di suolo pubblico sono fatte alle condizioni previste dal regolamento occupazione spazi e luoghi pubblici.
4. L'assegnazione dei posti di vendita è effettuata dall'Ufficio di Polizia Locale o da funzionario appositamente incaricato.
5. Le occupazioni nell'area destinata al mercato settimanale sono assegnate e gestite secondo l'apposito regolamento.
6. L'occupazione di un posto, anche per lungo tempo, non crea diritto di sorta per l'occupazione.

7. Il posto può in qualsiasi momento, per esigenze di mercato, essere cambiato o tolto.
8. E' vietato ai venditori di occupare sul pubblico mercato, nelle sagre e nelle fiere, uno spazio superiore a quello assegnato come pure di spostarsi da un luogo ad un altro senza il permesso del Comando di Polizia Locale.
9. La merce esposta alla pubblica vendita dev'essere sistemata su appositi banchi di altezza minima di 1 metro e comunque mai deposta al suolo.

ART. 14 – PROIEZIONI, AUDIZIONI E SPETTACOLI

Ferme le prescrizioni di P.S. circa il rilascio delle licenze di agibilità per spettacoli, proiezioni o trattenimenti all'aperto sul suolo pubblico, non potranno erigersi palchi o tribune per feste,

spettacoli, giochi o rappresentazioni, se non dietro specifico permesso dell'Autorità comunale, previo parere del Comando di Polizia Locale e salvo ogni prescrizione del Regolamento per l'attività dello spettacolo viaggiante.

ART. 15 – SOSTA ROULOTTES, MEZZI PESANTI E CAROVANE NOMADI

1. Oltre quanto stabilito dall'art. 185 del Nuovo Codice della strada, è vietata la sosta di roulotte e rimorchi nel centro abitato se non negli appositi parcheggi autorizzati e debitamente segnalati a tale scopo o all'uopo indicati per circostanze particolari.
2. È vietato campeggiare in qualsivoglia forma su tutto il territorio comunale se non nelle aree appositamente attrezzate.
3. Le soste di camper, caravan, roulotte e simili, saranno consentite negli spazi appositamente attrezzati conformemente alla normativa igienico sanitaria, stabilita dall'Autorità, per un periodo non superiore alle 48 ore. In casi particolari il Sindaco potrà autorizzare periodi di sosta superiori alle 48 ore. La loro permanenza non deve recare molestia e fastidio alla comunità.

ART. 16 – MOVIMENTAZIONE ROTTAMI E DETRITI

1. Qualsiasi trasporto attraverso le vie del territorio comunale di materiali provenienti da demolizioni o da scavi di qualsiasi genere, di qualsiasi materiale a dispersione come rena, calcina, carbone, terre e detriti, sostanze in polvere, liquidi e semi-liquidi e simili deve essere effettuato su veicoli idonei per costruzione al loro trasporto.
2. Per le sostanze polverose o per materiale di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria.
3. E' vietato imbrattare il suolo pubblico con materiale derivante da attività di cantiere edile, anche per mezzo di veicoli al servizio del cantiere. Di tale violazione risponde in solido il capo cantiere o il direttore dei lavori. Tale divieto si applica anche al materiale derivante da operazioni di agricoltura effettuate nei terreni prospicienti la pubblica via. Di tale violazione risponde in solido il conduttore del terreno agricolo o il proprietario.
4. Ai trasgressori, oltre alla sanzione che sarà loro inflitta, è fatto obbligo di provvedere alla immediata pulizia del suolo pubblico. Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi

oggetto vengano a cadere materie di qualsiasi specie sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse sotto la responsabilità di coloro che hanno ricevuto le merci.

ART. 17 – INSTALLAZIONE TENDE SOLARI

1. Per le tende solari dei piani terreni, la sporgenza, misurata dal vivo del muro al loro limite estremo, dovrà in ogni caso non superare la larghezza massima del marciapiede ed avere un'altezza dallo stesso non inferiore a mt. 2.50 e comunque essere autorizzata dagli uffici comunali preposti. Per quelle dei piani superiori, come pure per altri simili infissi, la sporgenza non dovrà oltrepassare la larghezza del balcone ed in ogni caso non oltre gli 80 centimetri ed in assenza di questo non dovrà sporgere oltre i mt. 0.80 dal muro. Per le tende perpendicolari e parallele alla fronte degli stabili e per le tende dei piani terreni da collocarsi dove non esiste il marciapiede, le diverse misure di altezza e di sporgenza, saranno determinate caso per caso dai funzionari comunali preposti. Per le tende verticali da collocarsi nel vano dei portoni, delle arcate e dei portici, sarà caso per caso valutato dai funzionari comunali preposti se ed a quali condizioni possa essere accordato il relativo permesso. In tali ultimi luoghi, come pure in ogni edificio che abbia interesse d'arte, è vietato collocare tende sporgenti di qualsiasi specie.
2. Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere i fanali dell'illuminazione, i cartelli indicatori delle vie, i quadri delle affissioni pubbliche od ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità, specialmente se d'interesse artistico.
3. Le diverse misure dettate nel presente articolo potranno essere ridotte anche al di sotto del limite minimo stabilito, quando ciò sia reso necessario dal pubblico interesse.
4. In caso delle inosservanze delle modalità prescritte, l'Autorità Comunale, potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.

ART. 18 – PUBBLICITA'

1. E' vietata l'installazione di insegne, cartelli, impianti pubblicitari, l'esposizione di tabelloni e cavalletti, e l'apposizione di adesivi pubblicitari sul suolo pubblico e su qualunque elemento di arredo urbano, segnaletica stradale o manufatti di pubblica utilità senza aver richiesto preventiva autorizzazione agli uffici comunali. Obbligato in solido della violazione è la persona fisica o la società oggetto della pubblicità.
2. L'affissione dei manifesti, avvisi, manoscritti ecc... è permessa esclusivamente sugli spazi resi disponibili dall'Amministrazione Comunale e deve essere eseguita in conformità alle prescrizioni del Regolamento e delle leggi vigenti in tema di pubbliche affissioni.
3. E' in ogni caso consentita, salvo che sugli edifici privati d'importanza storico-artistica, la collocazione di cartelli pubblicitari immobiliari di dimensioni pari od inferiori ad un quarto di metro quadrato posti sugli edifici oggetto del messaggio pubblicitario. Il riferimento dell'edificio oggetto del messaggio pubblicitario deve essere contenuto nel testo stesso.
4. È fatto assoluto divieto di affissione o di collocazione degli avvisi di cui al punto 3 su alberi, pali, edifici non oggetto dell'offerta o strutture pubbliche, nonché lungo i muri o

le cancellate delimitanti gli spazi pubblici o aree su cui insistono immobili o strutture pubbliche.

5. E' ammessa previa autorizzazione la pubblicità fonica dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.30 alle ore 19.00 lontana almeno 150 metri in linea d'aria dalle scuole, ospedali, case di cura e centri di culto.
6. L'installazione delle vetrine e simili sul suolo pubblico, è sempre subordinata all'autorizzazione dell'autorità comunale.
7. In caso di riparazioni o modificazioni del piano stradale che richiedessero la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altro oggetto occupante il suolo pubblico, i concessionari sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la ricollocazione in pristino, con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale.

ART. 19 – INQUINAMENTO DELLE ACQUE

1. È fatto obbligo a tutti i cittadini di segnalare immediatamente alla Polizia Locale o alle F.F.O.O., eventuali anomalie, come schiuma, anomala colorazione dell'acqua e/o forti odori, riscontrate nei ruscelli, fiumi e canali e in tutte le acque libere così come nelle acque fognarie e nelle acque dei pozzi e di qualsiasi condotta.

CAPO III – PULIZIA TERRITORIO COMUNALE

ART. 20 – PULIZIA: OBBLIGHI E DIVIETI

1. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie o stazioni mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato, salvo che non sia disposto diversamente da norme speciali.
2. Per le attività esercitate in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili finalizzati alla somministrazione o vendita per asporto al pubblico di alimenti e bevande, gli esercenti devono collocare all'interno dello spazio occupato contenitori di capacità idonea per il deposito dei rifiuti minuti, salvo quanto disposto nell'ambito dello svolgimento del mercato settimanale.
3. I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi, i cestelli di cui ai comma precedenti, i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando sono collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
4. E' vietato depositare nelle proprietà private esposte alla pubblica vista qualsiasi cosa che nocca all'estetica o al decoro del paese. Le stesse aree devono essere tenute libere da rovi, erbacce e sporcizia a cura del proprietario, salvo che sia in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile.
5. A tutela dell'igiene pubblica è vietato:
 - a) Stare sulla pubblica via o in luogo pubblico in costume da bagno, compiere atti o esporre oggetti contrari alla nettezza o al pubblico decoro in luoghi pubblici o visibili al pubblico, o che possano recare molestia, disgusto, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti.
 - b) Soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati.
 - c) Immergersi nelle fontane e nelle vasche pubbliche o farne altro uso improprio ovvero imbrattare le acque o lavare negli stessi indumenti o biancheria.
 - d) Procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, materassi, stracci, tovaglie, procurando insudiciamento delle aree sottostanti.
 - e) Spaccare e segare legna su suolo pubblico o di uso pubblico.
 - f) Imbrattare il suolo con vernici o altro materiale di non facile pulizia.
 - g) Abbandonare rifiuti di qualunque genere in tutto il territorio comunale senza aver provveduto al loro conferimento nei modi e nei tempi previsti dal servizio di raccolta differenziata. E' pertanto vietato il deposito di rifiuti fuori dagli spazi espressamente destinati a specifica raccolta differenziata, così come il deposito di rifiuti nelle immediate vicinanze dei cestini posti sul territorio comunale. E' vietato utilizzare i cestini di cui sopra per lo smaltimento di rifiuti domestici.
 - h) E' vietato abbandonare i residui di lavorazioni artigianali o industriali nonché rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico-nocivi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge.

- i) Riversare nelle caditoie, o lungo i margini delle strade grasse, sostanze oleose ed altri liquidi derivanti da veicoli, attrezzature meccaniche o da residui di preparazione di alimenti, acque sporche o reflue.
- j) Compiere operazioni di lavaggio di qualsiasi tipo di veicolo sulle aree pubbliche;
- k) Eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura, sabbiatura e simili senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante. Nei cantieri edili, le predette operazioni dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua ecc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno.
- l) Gettare dalle impalcature e dai piani delle fabbriche materiali di demolizione che possano produrre rumori, polvere o imbrattamento sulla pubblica strada.

ART. 21 – PULIZIA VETRINE

L'occupazione con scale o sgabelli del suolo pubblico antistante gli esercizi commerciali è ammessa senza altre formalità sul solo marciapiede per eseguire la sola pulizia delle vetrine a condizione che sia adeguatamente segnalata, che non sia di intralcio alla circolazione pedonale e che avvenga tra le ore 8 e le ore 10.

ART. 22 – SGOMBERO NEVE

1. E' fatto obbligo ai proprietari, agli amministratori, ai conduttori degli stabili, agli esercenti delle attività affacciate sulla pubblica via, ai proprietari e conduttori di terreni confinanti con la pubblica via di provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi e dai passaggi pedonali creando uno spazio sgombero di almeno 1 metro. Quando si ravvisa la necessità di procedere allo sgombero della neve dai tetti, terrazze e balconi deve essere data comunicazione al Comando di Polizia Locale; in caso di assenso le operazioni devono essere effettuate adottando le necessarie cautele ivi inclusa la delimitazione dell'area interessata. Lo sgombero della neve dai tetti può essere, in caso di necessità, imposta dall'Amministrazione Comunale. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori. Le operazioni di rimozione debbono avvenire senza creare problemi per il transito pedonale e veicolare. La neve rimossa non deve essere accumulata sul suolo pubblico. In caso di gelo vige l'obbligo di rimuovere ghiaccioli formati sulle grondaie, balconi o terrazzi. Analogamente si dovrà procedere per i blocchi di neve o ghiaccio aggettanti, per scivolamento, su marciapiedi pubblici e cortili privati al fine di evitare pericoli per le persone e le cose avendo cura di recintare l'area in cui si opera.
2. E' vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve rimossa dai cortili. Solamente nei casi di assoluta urgenza e necessità verificata ed accertata e sotto prescritte cautele, potrà essere autorizzato il gettito della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle piazze e pubbliche vie.

ART. 23 – PULIZIA PORTICI, CORTILI E SCALE

1. I conduttori, i proprietari e gli amministratori di qualsiasi stabile sono solidalmente tenuti ad una decorosa manutenzione e pulizia dei sottoportici e dei marciapiedi antistanti ai relativi edifici.
2. L'Autorità comunale potrà ordinare le opere di mantenimento necessarie per la tutela della pubblica incolumità.

CAPO IV – DECORO TERRITORIO COMUNALE

ART. 24 – MANUTENZIONE EDIFICI E FABBRICATI

1. I proprietari dei caseggiati dovranno mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi, gli infissi prospicienti l'esterno, nonché le gronde ed i cornicioni. In modo particolare dovranno essere curate le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi.
2. E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciature di porte, finestre o altro, imbiancatura in genere, di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti.
3. I proprietari sono responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici. Uguali obblighi incombono ai proprietari di insegne. Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si dovranno osservare le norme contenute nel Regolamento edilizio.
4. I proprietari dei fabbricati hanno l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il perimetro dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza e altezza.
5. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici, le cui facciate prospettano su aree pubbliche, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione.
6. Le aree verdi condominiali e gli spazi privati prospettanti le pubbliche vie debbono essere mantenute in condizioni decorose.
7. I rami degli alberi che si protendono sulla pubblica via, fermo restando le prescrizioni del Codice della Strada, devono essere costantemente regolarizzati in modo che siano evitati pericoli. Le siepi devono essere tagliate e mantenute costantemente radenti alle recinzioni e comunque in modo da non sporgere dalle recinzioni e non causare pericoli.
8. E' compito dei proprietari rimuovere con sollecitudine rami e foglie, provenienti dalle loro proprietà, cadute sulle strade.
9. Il taglio degli alberi di alto fusto, anche in giardini o parchi di proprietà privata è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal competente servizio dell'Ufficio Tecnico Comunale secondo le norme regolamentari.
10. Fermo restando la necessaria previsione negli strumenti urbanistici attuativi vigenti i proprietari degli edifici, indipendentemente dalle implicazioni statiche degli stessi, hanno l'obbligo di procedere al rinnovo degli intonaci ed al colore delle facciate dietro disposizione motivata dell'autorità tecnica comunale.

11. A salvaguardia dell'incolumità pubblica, i proprietari devono mantenere in condizioni di perfetta sicurezza statica gli edifici. Tutti i distacchi di intonaci o piccole parti dell'edificio, derivanti da qualsiasi causa, restano nella esclusiva responsabilità del proprietario che è tenuto ad eseguire le opportune riparazioni entro il termine assegnato da apposita ordinanza ferma restando la disciplina dell'art. 677 del Codice Penale per gli eventi assimilabili a pericoli di crollo o di rovina dell'edificio. Gli eventi minuti di cui al presente comma sono sanzionati a norma di regolamento.
12. In tutte le abitazioni i camini e altre fonti di riscaldamento dovranno essere costruite in modo da evitare pericolo di incendio e da essere facilmente ripuliti; le canne dei camini e di altre sorgenti di fumo dovranno rispettare le norme del vigente regolamento d'igiene.
13. Le scale, gli androni, portici e aree comuni nelle ore notturne devono essere debitamente illuminati.

ART. 25 – PARCHI E VERDE PUBBLICO: OBBLIGHI E DIVIETI

1. Nei parchi pubblici può consentirsi, previa autorizzazione:
 - a) l'attività di noleggio di biciclette, ciclocarrozzette o altri simili veicoli non motorizzati.
 - b) l'attività dello spettacolo viaggiante.
 - c) organizzare feste private, senza l'uso esclusivo di tutta l'area.
2. Ai titolari delle autorizzazioni di cui al comma precedente è fatto obbligo di vigilare sul corretto utilizzo delle attrezzature nolleggiate e alla pulizia dell'area.
3. L'Autorità comunale può sospendere, anche temporaneamente, le attività, in relazione a particolari esigenze di interesse generale o a situazioni contingibili.
4. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole, nelle rotatorie stradali e nei viali alberati è vietato:
 - a) Cogliere erbe e fiori.
 - b) Salire sugli alberi.
 - c) Danneggiare la vegetazione.
 - d) Procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante.
 - e) Circolare con veicoli fatta eccezione per i velocipedi dove espressamente indicato.
 - f) Calpestare le aiuole.
 - g) Calpestare i siti erbosi ove sia vietato con ordinanza dell'Autorità competente.
 - h) Condurre a pascolo gli animali.
 - i) Danneggiare o usare impropriamente le attrezzature presenti.
 - j) Effettuare giochi o attività fuori dalle aree a ciò destinate che possano recare disturbo o pericolo agli utenti dei giardini pubblici o danneggiare i tappeti erbosi.
 - k) Accedere con animali domestici, cani gatti ecc., se non espressamente ammesso, anche se condotti al guinzaglio così come meglio disposto dal seguente articolo 32.

CAPO V – TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

ART. 26 – DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE DERIVANTI DA AZIENDE E DA LAVORAZIONI EDILI ANCHE NELLE CIVILI ABITAZIONI

1. Sono ritenute rumorose tutte quelle attività che richiedono l'impiego di macchinari o strumenti i quali producono continuamente o periodicamente vibrazioni o rumori la cui intensità superi i limiti stabiliti dalle leggi e regolamenti vigenti in materia.
2. E' vietato esercitare lavorazioni edili che siano causa di rumore o di disturbo. Sono ammesse solo nella fascia oraria dalle 8 alle 19 da lunedì a sabato.
3. Nella vicinanza di ospedali, di scuole, di istituti di educazione, chiese, uffici pubblici, ecc. è assolutamente vietato l'esercizio di mestieri o attività qualsiasi che rechino disturbo.
4. L'amministrazione comunale può ordinare maggiori limitazioni se i rumori od il disturbo possono recare particolare molestia.
5. I servizi tecnici comunali, su reclamo degli interessati o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i necessari provvedimenti perché le industrie e le attività rumorose eliminino i rumori stessi o riducano l'orario di lavoro.
6. Nei casi di riconosciuta assoluta impossibilità della coesistenza degli esercizi di cui trattasi con il rispetto dovuto alla quiete delle civili abitazioni, l'autorità comunale può vietare in modo assoluto l'esercizio dell'arte, dell'industria e dei mestieri rumorosi ed ordinare il trasloco degli stessi.
7. L'impianto di esercizi con macchine azionate da motori o dall'opera dell'uomo in fabbricati destinati a civile abitazione o nelle immediate vicinanze dei medesimi è di massima vietato.

Eventuali eccezioni devono essere preventivamente autorizzate per iscritto dall'autorità comunale. Chiunque voglia conseguire l'autorizzazione suddetta, dovrà presentare domanda, indicando le macchine da installarsi, con esatta indicazione del tipo, della potenza singola e della potenza complessiva e con la descrizione generale dell'impianto. La domanda dovrà essere corredata da una pianta schematica in scala 1:1000 comprendente una zona entro un raggio di non meno di mt. 50, intorno al fabbricato o al terreno occupato dal richiedente e dovrà, pure, essere corredata da disegni, in scala conveniente, necessari a stabilire esattamente la posizione delle macchine, sia in pianta che in elevazione, nonché atti ad indicare esattamente le posizioni adottate per le strutture di fondazione e per gli organi di trasmissione. Per ogni macchina dovranno esse indicati nel disegno, il tipo, la potenza e le dimensioni di ingombro.

8. Nelle officine site in edifici destinati ad abitazioni civili e/o contigue a tali edifici, gli apparecchi o meccanismi a moto rapido e destinati ad agire per urto o che comunque producono sensibile rumore o vibrazioni, debbono impiantarsi sopra apposite foderazioni isolanti, capaci di disperdere le vibrazioni, le scosse ed i contraccolpi, separate ed il più possibile lontane da quelle dei muri. In ogni caso debbono essere adottate le più efficaci precauzioni atte a tutelare la sicurezza e la solidità delle

costruzioni ed evitare il propagarsi delle vibrazioni e del rumore alle case adiacenti. Quanto sopra fatte salve eventuali ulteriori normative vigenti.

9. E' fatta salva l'osservanza delle norme riguardanti le misure di prevenzione incendi, di sicurezza, di igiene e sociali contemplate dalle leggi e dai regolamenti generali e locali nonché le altre che l'autorità competente riterrà necessarie.
10. La concessione del nulla-osta è fatta ai soli effetti dei regolamenti comunali e non implica alcuna responsabilità da parte dell'autorità concedente.

ART. 27 – DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE DERIVANTI DA ABITAZIONI PRIVATE E DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E PUBBLICI ESERCIZI

1. Negli appartamenti di case destinate ad abitazione civile, potranno essere usati motori per uso domestico come lucidatori, aspirapolveri, macchine da cucire e simili, lucidatrici, ventilatori ed altri apparecchi che producano rumore o vibrazioni di limitata entità.
2. E' vietato provare nelle pubbliche strade o nelle aree private, comprese nella zona urbana, il funzionamento dei motori, accelerando eccessivamente o spingendo il motore a tutto gas, provocando rombi, scoppi e rumori inutili.
3. Nelle abitazioni private è vietato produrre o lasciare produrre rumori o suoni di qualunque specie che possono recare, disturbo ai vicini. A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli apparecchi radio e televisivi.
4. E' vietato in qualunque tipologia di locale pubblico l'uso di apparecchi sonori e la produzione di musica dal vivo dalle ore 22.00 alle ore 8.00 in modo che sia chiaramente udibile all'esterno nelle immediate vicinanze del locale, fatto salvo eventi di particolare rilevanza oggetto di apposita autorizzazione comunale. Devono inoltre evitarsi disturbi a terzi.
5. All'esterno dei pubblici esercizi deve essere evitato da parte del titolare o da suo preposto lo stazionamento di avventori che disturbino con urla e schiamazzi la quiete pubblica. Tale obbligo vale anche dopo la chiusura del pubblico esercizio.
6. I locali in cui si effettuano attività rumorose o scomode devono mantenersi quanto più possibile chiusi. Per essi potrà esigersi che siano adottate tutte le cautele capaci di attutire, nei limiti del possibile la propagazione del rumore molesto.
7. L'amministrazione comunale avrà facoltà di ordinare in ogni tempo l'ispezione agli esercizi di cui ai precedenti articoli e di ordinare modificazione agli impianti o la cessazione dell'attività che provoca gli inconvenienti, quando venga accertato che l'attività medesima non corrisponde alle condizioni in base alle quali la licenza venne concessa.
8. L'esecuzione dei lavori di modificazione degli impianti di cui al comma precedente, verrà disposta con ordinanza. Pure con ordinanza verrà disposta la chiusura degli esercizi per i quali sia stata accertata l'impossibilità della coesistenza degli esercizi stessi con il rispetto della quiete pubblica.

ART. 28 – EMISSIONI SONORE PROVENIENTI DA: STRUMENTI, VENDITORI E SUONATORI AMBULANTI, SCHIAMAZZI, GRIDA, CANTI, CAMPANE, DETENZIONE CANI, CINEMA, RITROVI, NEGOZI, ANTIFURTI

1. E' vietato l'uso di sirene o di altri strumenti sonori. Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito per la segnalazione dell'orario di inizio e cessazione del lavoro. In ogni caso, l'amministrazione tenuto conto delle circostanze, ha facoltà di disciplinare l'uso degli strumenti o macchine che emanino suoni e rumori e che per la loro insistenza e tonalità, siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi al riposo od al lavoro dei cittadini.
2. I sistemi di allarme installati nelle civili abitazioni, nei negozi e nelle industrie, dovranno essere progettati in modo tale da evitare il disturbo alla quiete pubblica. In particolare il suono del sistema di allarme dovrà essere intervallato e la durata totale non dovrà superare i 15 minuti.
3. Sono vietate le grida di rivenditori o strilloni.
4. I suonatori ambulanti, anche se regolarmente autorizzati, non possono suonare nei pressi di scuole, chiese, caserme, ospedali, uffici pubblici od in altri luoghi dove possono costituire disturbo per chi lavora, studia od è ammalato. Gli esercenti il mestiere di cantante, suonatori ambulanti, saltimbanco, prestigiatori e simili, muniti di autorizzazione di P.S., debbono sottostare alle disposizioni che saranno loro impartite dagli Agenti di Polizia Locale.
5. Salvo le prescrizioni dell'art. 659 C.P., sono vietate le grida, gli schiamazzi e i canti nelle vie e piazze e in qualsiasi altro luogo quando arrechino disturbo.
6. I bambini ed i disabili mentali, nei luoghi pubblici, devono essere accompagnati e convenientemente controllati onde evitare che rechino disturbo ai passanti, arrechino danno a se stessi, alle persone o cose.
7. E' vietata, nel centro abitato, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani o di altri animali che disturbino, specialmente di notte, con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, la pubblica quiete. I cani da guardia dovranno essere tenuti in modo da non aggredire o mordere chicchessia. Nei casi sopra citati, gli Agenti di Polizia Locale, oltre ad accertare la trasgressione a carico del proprietario o detentore, lo diffideranno ad allontanare l'animale che abbia dato luogo ad infrazioni ed a porlo in condizioni di non disturbare la quiete pubblica e privata. Ove la diffida non venga osservata, l'animale potrà essere catturato e portato presso il canile di competenza.
8. Il suono delle campane è proibito da un'ora dopo il tramonto e sino all'alba, fatta eccezione per l'annuncio delle funzioni prescritte dai riti religiosi.

ART. 29 – CARICO E SCARICO TRASPORTO MERCI RUMOROSE

1. Dalle ore 21.00 alle ore 7.00 nelle vicinanze delle abitazioni le operazioni di carico e scarico di merci, derrate ecc... contenute in casse, bidoni, ecc..., devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica.
2. Il trasporto di merci o qualunque altro materiale, deve essere effettuato in modo da attutirne quanto più possibile il rumore.

CAPO VI – DEGLI ANIMALI

ART. 30 – GLI ANIMALI E LA TUTELA DELL'IGIENE

1. E' vietato nel centro abitato, individuato e delimitato dal vigente P.G.T., ogni nuova forma di allevamento animale anche ad uso familiare, fatto salvo quanto esistente. Negli agglomerati urbani diversi dal centro abitato e negli abitati che confinano con aree destinate ad uso agricolo come individuate nel P.G.T. è consentita la detenzione di animali da cortile, esclusivamente ad uso familiare, nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) Il numero di capi adulti allevati non dovrà essere superiore a 10;
 - b) Gli animali devono essere tenuti in luoghi che dovranno essere recintati, ed eventualmente coperti, in base a titoli abilitativi edilizi conformi allo strumento urbanistico vigente che ne impediscano la fuoriuscita; l'asportazione e lo smaltimento delle deiezioni deve avvenire almeno due volte alla settimana e comunque con modalità e frequenza tali da non causare inconvenienti igienico sanitari ed esalazioni moleste.
 - c) Il posizionamento e la conduzione complessiva dell'allevamento devono essere tali da non causare fastidi o disagi ai vicini. In ogni caso, il privato che detenga animali, deve applicarsi nel garantire la massima pulizia degli animali stessi, delle aree ove gli stessi vivono, al fine di prevenire pericoli per la sanità pubblica ed evitare che si sollevino lezzi suscettibili di recar fastidio al vicinato.
2. È vietato mantenere in aree private di natura condominiale animali da cortile.
3. E' consentita la detenzione di un numero esiguo di animali da compagnia purché ciò non sia causa di esalazioni o rumori molesti e non crei inconvenienti igienico sanitari o turbativi alla quiete pubblica.

ART. 31 TRATTAMENTO E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE

1. L'Amministrazione comunale, al fine di realizzare sul proprio territorio un corretto rapporto uomo-animale-ambiente e in attuazione di quanto disposto dalla Legge 14 agosto 1991, n. 281, promuove e disciplina il controllo del randagismo onde conseguire in modo efficace il risultato di migliorare il benessere dei cani e dei gatti e il loro rapporto con l'uomo.

A tal fine il Comune assicura il ricovero, la custodia ed il mantenimento dei cani nelle strutture sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari delle A.S.L., promuove campagne di sensibilizzazione per incentivare gli affidamenti e le adozioni degli animali ricoverati presso i canili pubblici; esercita le funzioni in materia di protezione degli animali.
2. Tutti i proprietari di animali d'affezione sono responsabili dello stato di salute e del benessere generale dei loro animali provvedendo a tutto quanto loro occorre; devono inoltre ottemperare a tutte le norme di legge che ne regolamentano il possesso e la detenzione, osservare le comuni norme d'igiene generale della collettività sociale, condominiale o turistica, in particolare:

- a. Si dovrà fornire costantemente acqua da bere ed alimentazione giornaliera corretta ed adeguata, nella quantità e nella qualità, alle esigenze della specie, della età e delle condizioni fisiologiche dell'animale.
- b. i cani detenuti all'aperto devono disporre di un ricovero ben coibentato ed impermeabilizzato, che fornisca protezione dalle temperature e condizioni climatiche sfavorevoli.
- 3. Il proprietario od il detentore, nel condurre all'aperto, nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico i propri cani, deve adottare le seguenti misure:
 - a. Utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt 1,50 con esclusione delle aree per cani individuate dal comune e opportunamente segnalate.
 - b. Avere con sé il guinzaglio di cui sopra.
 - c. Portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti.
 - d. Affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente.
 - e. Raccogliere le feci solide prodotte.
 - f. Avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse che dovranno essere esibiti a richiesta delle autorità competenti.
 - g. Evitare che i cani orinino e defechino contro porte, entrate di negozi e simili, in prossimità di giochi destinati ai bambini, pali della luce e fioriere, ancorchè si provveda alla loro rimozione.
- 4. Sono esentati dalle norme del comma 3 lettere d, e, f i cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili.
- 5. E' vietato l'abbandono dei cani, dei gatti e di qualsiasi altro animale custodito nella propria residenza o domicilio.
- 6. E' vietato far partecipare cani a combattimenti.
- 7. Sono vietati spettacoli, gare, competizioni sportive, rappresentazioni di ogni genere, pubbliche o private, che comportino maltrattamenti o sevizie agli animali.
- 8. L'esposizione degli animali d'affezione nei negozi e nei mercati deve tenere conto dei bisogni fisiologici ed etologici delle specie.
- 9. E' vietato spargere impropriamente veleni o sostanze che possano arrecare danno agli animali presenti sul territorio comunale.
- 10. E' vietato detenere nelle abitazioni private animali selvatici o pericolosi che possano, in ogni caso di mancata custodia, costituire pericolo per la pubblica incolumità.

ART. 32 RAPPORTO DEGLI ANIMALI CON GLI SPAZI PUBBLICI E PRIVATI

- 1. I cani possono essere lasciati liberi esclusivamente nelle aree loro appositamente destinate ed opportunamente delimitate e segnalate. È vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone inabili, nelle aree verdi e parchi pubblici salvo diversa segnalazione.
- 2. All'interno delle aree cani il conduttore dovrà adottare le cautele necessarie affinché il proprio animale non entri in conflitto con altri già presenti. Dovrà trattenersi il tempo strettamente necessario allo svago dell'animale e non intrattenersi in altre attività al fine di favorire la rotazione dell'utenza, anche in relazione al numero di cani presenti contemporaneamente.

3. All'interno di detta area il conduttore deve raccogliere le deiezioni del cane.
4. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani da guardia o di grossa taglia o particolarmente aggressivi, dovranno fare in modo, con opportuni e necessari accorgimenti, che gli animali non possano aggredire o mordere chicchessia; i cani dovranno essere custoditi in modo che non possano accedere liberamente alla pubblica via o al pubblico passaggio.
5. All'ingresso della proprietà privata dovrà essere segnalata la presenza degli animali e della loro pericolosità.
6. I cani che circolano liberamente incustoditi nelle aree pubbliche o aperte al pubblico saranno catturati dal personale addetto a tale servizio e affidati alle apposite strutture di accoglienza con spese a carico del proprietario, oltre al pagamento della sanzione pecuniaria. I cani da pastore adibiti alla custodia dei greggi, mandrie od armenti possono essere tenuti sciolti.
7. Tutti i cani devono essere muniti di sistemi di identificazione individuati dalle autorità sanitarie competenti.
8. E' vietato tosare, ferrare, strigliare, lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio.
9. E' vietato foraggiare gli animali in luoghi pubblici, aperti al pubblico o comunque di pubblico transito, fatta eccezione per le zone destinate a fiere per gli animali.
10. E' vietato lasciar vagare o condurre senza giustificato motivo entro l'abitato qualsiasi specie di animali da cortile e da stalla, come pure tenere, in qualsiasi modo, nei luoghi pubblici od aperti al pubblico, nelle terrazze, nei poggioli e cortili, gli animali di cui sopra con o senza gabbione.
Eventuali deroghe potranno essere concesse limitatamente a zone prevalentemente rurali.
11. Il transito di gruppi di animali potrà essere effettuato sotto adeguata custodia e previa autorizzazione del competente ufficio comunale, il quale indicherà le strade da percorrere e le modalità da adottare.
12. Il trasporto di animali su mezzi di servizio pubblico e' disciplinato da apposito regolamento adottato dall'azienda che esercita il servizio.
13. In caso di situazioni e circostanze eccezionali possono essere determinate, con ordinanza dell'autorità comunale, più particolari e specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo od eccezionale

Art. 33 - LOTTA CONTRO MOSCHE, ZANZARE ED ALTRI AGENTI INFESTANTI.

1. La lotta contro le mosche ed altri agenti infestanti va condotta dai soggetti pubblici e privati, per le rispettive competenze, prioritariamente per mezzo di azioni di prevenzione e di bonifica dell'ambiente usando prodotti chimici disinfestanti, ad integrazione delle operazioni di igiene dell'ambiente, solo in caso di necessità.
2. I titolari di depositi di rifiuti, materiali organici, contenitori di uso anche privato, bacini di acque stagnanti che possono costituire fonte di sviluppo di mosche, zanzare, topi o altri agenti infestanti, devono provvedere alla periodica pulizia dei terreni e dei locali ed adottare tutte le misure atte ad impedire per quanto possibile lo sviluppo di infestazioni.

3. In tutti gli esercizi o depositi dove si trovano a qualunque titolo prodotti alimentari e bevande, nonché in tutte le aziende dove si lavorano prodotti organici suscettibili di attirare insetti, devono essere adottati metodi e mezzi di lotta contro le mosche.
4. I proprietari di terreni incolti devono procedere alla loro periodica manutenzione tenendoli sempre sgombri da detriti, immondizie, materiali putrescibili, macchinari obsoleti, carcasse di autoveicoli e da qualsiasi rifiuto.
5. I soggetti di cui ai precedenti commi dovranno provvedere a proprie spese a trattamenti di disinfestazione da mosche, zanzare (anche allo stato larvale), topi ed altri agenti infestanti.
6. E' vietato, sia sul suolo pubblico che su quello privato, produrre o mantenere ristagni d'acqua, pozzi, cisterne, recipienti contenenti acqua o comunque raccolte di acqua permanenti per più di una settimana senza una difesa meccanica che impedisca lo sviluppo di zanzare. I pozzetti fognari condominiali e i pozzetti che convogliano le acque piovane delle caditoie dei tetti e dei piazzali privati dovranno essere sottoposti a periodici trattamenti larvicidi.
7. I titolari di allevamenti zootecnici soggetti, ai sensi della L.R. 37/93 e successive modifiche ed integrazioni e della DGR 8/5868, alla presentazione del POA (Piani Operativi Aziendali), sono tenuti a predisporre all'inizio di ogni anno un programma dei trattamenti di disinfestazione contro le mosche e di derattizzazione che dovrà essere sottoposto all'approvazione del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'A.S.L.. I trattamenti effettuati dovranno essere annotati, a cura del titolare/conducente dell'Azienda, su apposito registro (o in registri già in uso all'azienda) in cui saranno indicati la data del trattamento, il nome commerciale del prodotto impiegato e relative dosi di utilizzo. Nel caso in cui il servizio sia effettuato da ditta esterna farà fede l'annotazione firmata in calce dall'operatore che ha eseguito l'intervento. Il registro dovrà essere predisposto dal titolare dell'attività con fogli numerati in modo progressivo e mantenuto a disposizione degli organi di vigilanza nella sede aziendale per almeno un anno dall'ultimo trattamento. Copia delle fatture relative agli acquisti dei prodotti impiegati per il contenimento delle infestazioni da mosche, blatte, ratti ecc. devono essere conservate a cura del titolare insieme al registro dei trattamenti sopra citato.
8. Gli effluenti zootecnici e le sostanze organiche a rischio di infestazione moschicida non sottoposti a processi tecnologici di stabilizzazione (fanghi di depurazione, residui vegetali putrescibili, ecc.) utilizzati per la concimazione dei campi sia allo stato liquido che solido, devono essere interrati immediatamente e, comunque, entro 24 ore dall'inizio delle operazioni di spandimento. Nei terreni distanti meno di Km 1 (uno) dai centri abitati così come individuati e delimitati dal vigente P.G.T. l'interramento deve essere contestuale e comunque completato entro le successive sei ore dall'inizio delle operazioni di spandimento. L'interramento deve avvenire tramite aratura ovvero tramite iniezione diretta con ripper.
9. Nei frutteti inerbiti, nei prati pascoli o negli erbai, fatti salvi i periodi di divieto di spandimento dei liquami zootecnici previsti dalla L.R. 50, è ammesso l'utilizzo di effluenti zootecnici e di sostanze organiche in genere, sia solide che liquide, senza l'obbligo di interramento, nel rispetto del Codice di Buona Pratica Agricola D.M. 19/04/1999, solo se preventivamente sottoposte a processi di stabilizzazione quali il compostaggio, la

maturazione in accumulo o l'ossidazione tali da evitare, in tutte le condizioni, lo sviluppo di esalazioni maleodoranti e di insetti.

10. Tutti coloro che all'interno del territorio comunale effettuano il trasporto di letame o di materiale organico putrescibile di qualsiasi tipo devono ricoprire il carico con un telone impermeabile al fine di assicurare che il trasporto avvenga senza causare inconvenienti igienico-sanitari e produzione di cattivi odori.
11. Le lettiere degli allevatori avicoli che presentano infestazioni in atto dovranno essere sottoposte ad adeguato trattamento moschicida prima di essere rimosse dall'interno dei capannoni.

CAPO VII – SICUREZZA NEL CENTRO ABITATO

Art. 34 – DEPOSITO DI MATERIALI INFIAMMABILI

1. E' vietato accatastare allo scoperto nei cortili circondati da fabbricati, o a ridosso delle abitazioni legna, paglia o qualsiasi altro materiale di facile accensione se non adottando le cautele che caso per caso l'amministrazione riterrà di dover prescrivere.
2. È vietato detenere materiale infiammabile negli scantinati e nei box auto, salvo diversa specifica autorizzazione per i materiali occorrenti al riscaldamento del fabbricato ad uso domestico o per forni, panifici o simili a condizione che i sotterranei o i depositi abbiano pareti soffitti e porte di materiale resistenti al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno dei locali di abitazione.
3. È vietato detenere materiale infiammabile in qualsiasi area ad uso comune delle abitazioni.

Art. 35 – STRUMENTI DA TAGLIO

1. È vietato attraversare i luoghi abitati con falci, scuri o altri strumenti da taglio non opportunamente smontati e protetti allo scopo di prevenire danni a terzi.
2. È vietato attraversare i luoghi abitati con materiali, quali lastre di vetro, ferri acuminati e ecc., che possono causare danni a terzi senza le dovute precauzioni.

CAPO VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 36 - DISPOSIZIONI FINALI E ABROGAZIONI

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia il vigente Regolamento di Polizia Urbana nonché tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.
2. Rimangono in vigore tutte le disposizioni contenute in regolamenti disciplinanti specifiche materie, non in contrasto con il presente regolamento.
3. Tutti i rinvii normativi contenuti nel presente Regolamento si intendono di natura dinamica e formale e, pertanto, la modifica di norme legislative e disposizioni vigenti, richiamate nel testo, o, comunque l'emanazione di nuove, al posto delle stesse, implicherà la loro immediata applicazione, con adeguamento automatico del presente Regolamento.

ART. 37 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore al momento della esecutività della delibera di approvazione.

Allegato: 1 – TABELLA SANZIONI

Allegato 1 Regolamento di Polizia Urbana TABELLA SANZIONI

Fatta salva l'applicazione di norme speciali, fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, nonché l'adozione di provvedimenti cautelari o interdittivi, le violazioni del presente regolamento comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 fino a € 5000,00, con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante il pagamento in misura ridotta ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Richiamato integralmente l'art. 8 del regolamento gli importi delle sanzioni vengono definiti come segue:

pagamento in misura ridotta	Art. di riferimento
€ 25,00 (limiti edittali da € 25 a € 75)	Art.6 c1 lett. F,G,H,I,J,O,Q,R,S Art. 6 c2 e c.3 Art.11 c.6 e c.7 Art.12 c.3, c.5 lett.B,C,D, c.7 e c.8 Art.20 c.2, c.5 lett.A,B,C,D,E,J Art.21 Art.24 c.2 Art.25 c.4 lett. A,B,C,D,,E,F,G,H,J Art.27 c.3 Art.31 c.3 lett.A,C,F Art.32 c.2,c.4,c.5
€ 50,00 (limiti edittali da € 25 a € 150)	Art.6 c.1 lett.D,E,L,N,P Art.9 c.7 Art.11 c.3 Art.12 c.5 lett.A Art.12 c.6 Art 16 c.1 e c.2 Art.18 c.5 Art.20 c.1 Art.22 c.2 Art 25 c.4 lett I,K Art.31 c.3 lett.G Art.32 c.1

€ 80,00 (limiti edittali da € 40 a € 240)	Art.6 c.1 lett.K,M Art.9 c.5 lett.C Art.18 c.1 Art.20 c.4 Art.20 c.5 lett I Art.25 c1 Art.26 c.2 Art.28 c.7 Art.31 c.3 lett.B,E Art.32 c.3
€ 100,00 (limiti edittali da € 50 a € 300)	Art.9 c.5 lett.D Art.20 c.5 lett.G Art.22 c.1 Art.28 c.2
€ 150,00 (limiti edittali da € 75 a € 450)	Art.6 c.1 lett.A,C Art.20 c.5 lett K Art.27 c.5
€ 250,00 (limiti edittali da € 125 a € 750)	Art. 15 c.2 Art.16 c.3 Art. 20 c.5 lett.F, Art.27 c.4 Art. 34
€ 500,00 (limiti edittali da € 250 a € 1500)	Art.31 c.5,c.6,c.7,c.9,c.10
€ 1000,00 (limiti edittali da € 500 a € 3000)	Art. 6 c.1 lett.B
€ 5 al metro quadrato – minimo 5 metri quadrati (riguardanti la superficie non autorizzata)	Art. 9 c.1
€ 50,00 (limiti edittali da € 25 a € 150)	Tutto quanto non espressamente richiamato da quanto sopra